

Versione anonimizzata

Traduzione

C-536/23 – 1

Causa C-536/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania)

Data della decisione di rinvio:

18 luglio 2023

Attrice e ricorrente in appello:

Bundesrepublik Deutschland

Convenuta e resistente in appello:

Mutua Madrileña Automovilista

[OMISSIS]

Nella causa

Bundesrepublik Deutschland [OMISSIS]

– Attrice e ricorrente in appello –

[OMISSIS] contro

Mutua Madrileña Automovilista [OMISSIS]

– Convenuta e resistente in appello –

[OMISSIS] avente ad oggetto un credito

Il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) [OMISSIS] ha emanato la seguente

Ordinanza

1. Il procedimento è sospeso.
2. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene sottoposta la seguente questione:

Se l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che anche uno Stato membro dell'Unione europea stesso, quale datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio funzionario inabile (temporaneamente) al lavoro in conseguenza di un incidente stradale e sia surrogato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti della società stabilita in un altro Stato membro che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in tale incidente, possa, quale «parte lesa» ai sensi della summenzionata disposizione, citare in giudizio la società assicuratrice davanti all'autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, sempreché una siffatta azione diretta sia possibile.

Motivi:

I)

L'attrice e ricorrente in appello (in prosieguo: la «ricorrente»), quale datore di lavoro della funzionaria vittima di un incidente stradale, propone, in surrogazione di quest'ultima, un'azione di risarcimento del danno nei confronti della convenuta e resistente in appello (in prosieguo: la «convenuta»), quale assicuratrice della responsabilità civile automobilistica del veicolo dell'altra persona coinvolta in tale incidente.

La funzionaria ha il proprio domicilio a Monaco di Baviera e lavora in qualità di funzionaria federale presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi), nella sede di Monaco di Baviera. Il Deutsches Patent- und Markenamt è un'autorità federale superiore.

L'8 marzo 2020, la funzionaria aveva avuto un incidente in occasione di una vacanza a Maiorca, quando, in sella alla propria bicicletta, si era scontrata con un'auto a noleggio assicurata contro i rischi della responsabilità civile presso la convenuta e guidata da un conducente tedesco domiciliato in Francia. A causa delle ferite subite, la funzionaria è stata inabile al lavoro dall'8 marzo 2020 al 16 marzo 2020.

La ricorrente, quale datore di lavoro, continuava a corrisponderle la retribuzione per il periodo dell'inabilità al lavoro, per un importo pari a EUR 1 432,77 e, con lettera del 25 gennaio 2021, chiedeva alla APRIL Financial Services AG, mandatario per la liquidazione dei sinistri designato dalla convenuta per la Germania, il rimborso della retribuzione versata durante il periodo di inabilità. Quest'ultima negava la prestazione sulla base del rilievo che l'incidente sarebbe stato causato dalla funzionaria.

La ricorrente adiva pertanto l'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania), chiedendo il pagamento di EUR 1 432,77 [OMISSIS]. La convenuta contestava il credito ed eccepiva inoltre il difetto di competenza internazionale del giudice adito. Con sentenza del 16 febbraio 2022, l'Amtsgericht München respingeva il ricorso per difetto di competenza internazionale e affermava al riguardo che la ricorrente non poteva invocare una competenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), poiché tale norma, in quanto disposizione derogatoria, dovrebbe essere interpretata restrittivamente e la ricorrente, quale Stato, non necessiterebbe, sulla scorta di un esame astratto della vulnerabilità, basato su fattispecie tipiche, della protezione speciale offerta da siffatte disposizioni, tanto più che la stessa opererebbe sotto il profilo funzionale anche come organismo di previdenza sociale, ad esempio nell'ambito del regime pensionistico e di malattia [OMISSIS] [considerazioni relative al procedimento nazionale]

La ricorrente [OMISSIS] ha interposto appello [OMISSIS] avverso siffatta sentenza [OMISSIS] [considerazioni relative al procedimento nazionale]

La ricorrente ritiene che l'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera) si sia erroneamente dichiarato incompetente, in quanto la stessa potrebbe senz'altro invocare correttamente l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis. La ricorrente, quale datore di lavoro di una dipendente vittima diretta di un incidente stradale, continuando a corrispondere la retribuzione, sarebbe subentrata, per effetto di surroga legale, nei diritti al risarcimento del danno vantati da quest'ultima nei confronti della convenuta. In tal modo, la competenza dei giudici dello Stato del domicilio della parte lesa sussisterebbe anche nei confronti della cessionaria ex lege. Infatti, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare sentenza del 20 luglio 2017, causa C-340/16), non si potrebbe appunto procedere ad una valutazione concreta caso per caso e ad una differenziazione sulla scorta del criterio della debolezza, bensì, nell'interesse della prevedibilità, qualsiasi soggetto surrogante, il quale faccia valere i diritti non in quanto assicuratore o organismo di previdenza sociale, bensì in quanto cessionaria ex lege surrogata in tali diritti, come una parte lesa, potrebbe adire anche i giudici del domicilio della parte lesa.

La ricorrente chiede che il giudice voglia,

su appello della ricorrente, annullare la sentenza dell'Amtsgericht München [OMISSIS] e condannare la convenuta a versare alla ricorrente l'importo di EUR 1 432,77, oltre ad interessi al rispettivo tasso d'interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali, a far data dalla presentazione del ricorso.

[OMISSIS] [Domanda in subordine]

La convenuta chiede che il giudice voglia,

rigettare l'appello.

La convenuta ritiene che dall'obiettivo di tutela perseguito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 13 del regolamento Bruxelles I bis si evinca che solo la parte che dovrebbe essere considerata istituzionalmente il soggetto più debole nei confronti dell'assicurazione – segnatamente l'assicurazione della responsabilità civile – potrebbe invocare tale privilegio nei confronti di un'assicurazione convenuta. La Corte di giustizia si sarebbe espressa negativamente sia nel caso di un organismo di previdenza sociale sia nel caso di soggetti che esercitano un'attività professionale nel settore delle assicurazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni (sentenze della Corte del 17 settembre 2009, C-347/08; del 31 gennaio 2018, causa C-108/17; del 20 maggio 2021, C-913/19, e del 21 ottobre 2021 – causa C-393/20). Una siffatta inferiorità istituzionale dovrebbe tuttavia essere negata anche in relazione ad uno Stato membro dell'Unione europea quale soggetto di diritto internazionale, tanto più che esso – come nella specie la ricorrente – fornirebbe parimenti prestazioni che corrisponderebbero sostanzialmente a prestazioni previdenziali e, inoltre, vigilerebbe anche sulle assicurazioni operanti nel proprio territorio nazionale. In ogni caso, tuttavia, questo Collegio, quale giudice dell'appello, sarebbe tenuto a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia la questione interpretativa ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in particolare qualora esso intenda discostarsi sul punto dalla giurisprudenza dell'OLG Koblenz (Tribunale superiore del Land, Coblenza, Germania) del 15 ottobre 2012 – numero di ruolo 12 U 1528/11.

[OMISSIS] [considerazioni relative al procedimento nazionale]

II)

Il procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'articolo 148 della ZPO (codice di procedura civile tedesco) e la questione formulata al punto 2 del dispositivo deve essere sottoposta alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'appello della ricorrente, infatti, è ricevibile, e la sua fondatezza dipende dall'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in

proseguo: il regolamento Bruxelles I bis) e rispettivamente da se ricorra una competenza del giudice adito in primo grado.

1. L'appello della ricorrente avverso la sentenza dell'Amtsgericht München [OMISSIS] è ricevibile. [OMISSIS] [si afferma]
2. La fondatezza dell'appello dipende dalla questione di stabilire se l'Amtsgericht München abbia a ragione dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis.

2.1 Il contesto normativo dell'Unione così recita:

- Considerando del regolamento Bruxelles I bis:

(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

(18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

- Articolo 11 del regolamento Bruxelles I bis:

1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato,

b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; o

c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

- Articolo 13 del regolamento Bruxelles I bis:

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

- 2.2 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis, una parte lesa, la quale faccia valere un diritto di azione diretta contro un assicuratore, può proporre l'azione davanti ad un'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 10 a 12 del regolamento Bruxelles I bis. A sua volta, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis prevede la possibilità di agire davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione e pertanto – tramite il rinvio contenuto all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis – del luogo in cui è domiciliata la parte lesa.

La ricorrente – ciò è pacifico tra le parti – fa valere un diritto di azione diretta nei confronti della convenuta, quale assicurazione della responsabilità civile del veicolo dell'altra persona coinvolta nell'incidente, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), in combinato disposto con l'articolo 7.1, paragrafo 2, e con l'articolo 1.1, 143 della Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor spagnola (in prosieguo: la «LRCSCVM») tramite surrogazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento Roma II, in combinato disposto con l'articolo 76 del BBG (legge tedesca sui funzionari federali). La ricorrente infatti – circostanza parimenti pacifica – è il datore di lavoro della funzionaria vittima dell'incidente e – ciò è a sua volta pacifico – ha continuato a corrispondere la retribuzione per un importo pari a EUR 1 432,77 durante il periodo di inabilità della parte lesa dovuto all'incidente.

- 2.3 La questione decisiva è adesso stabilire se anche la ricorrente, la quale agisce in giudizio a seguito di surrogazione legale nei diritti della dipendente

vittima originaria dell'incidente, possa invocare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l'art. 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis.

In relazione alle norme sulla competenza, il regolamento Bruxelles I bis – come anche il suo predecessore, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») – prende le mosse dalle seguenti considerazioni fondamentali: ai sensi del considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis, è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Ai sensi del considerando 18, nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

- 2.4 A quanto consta, la Corte ha già elaborato al riguardo, in tre decisioni del 17 settembre 2009 (causa C-347/08), del 20 luglio 2017 (causa C-3410/16) e del 31 gennaio 2018 (causa C-106/17) taluni principi fondamentali, al fine di assicurare, da un lato, la protezione della parte più debole perseguita dagli articoli da 10 a 13 del regolamento Bruxelles I bis (e rispettivamente dalle disposizioni che li hanno preceduti, dal contenuto identico, contenute nel regolamento Bruxelles I) e, dall'altro, la necessaria prevedibilità in relazione al giudice competente:

In tal senso, tutti coloro che svolgono essi stessi un'attività professionale nel settore delle assicurazioni, vuoi come assicuratore, vuoi come organismo di previdenza sociale (sentenza del 17 settembre 2009, causa C-347/08) vuoi come cessionario che esercita un'attività professionale (sentenza del 31 gennaio 2018, C-106/17) non sono meritevoli di tutela e non rientrano pertanto nella protezione conferita dagli articoli 10 e segg. del regolamento Bruxelles I bis nella scelta del *forum actoris*, e ciò a prescindere da se essi agiscano con un potere di mercato ed economico analogo a quello dell'assicurazione convenuta.

Per contro, tutti coloro che non svolgono un'attività professionale nel settore delle assicurazioni, bensì agiscono in giudizio a seguito di surrogazione nei diritti della parte lesa, ad es. per successione o per avere continuato a corrispondere la retribuzione, devono, da parte loro, essere considerati «parte lesa» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis e beneficiano del *forum actoris* di cui all'articolo 10 e segg. del regolamento Bruxelles I bis. Anche in tal caso, ciò vale senza che sia necessario verificare nel singolo caso concreto una vulnerabilità individuale. La Corte ha dichiarato al riguardo quanto segue (sentenza del 20 luglio 2017, causa C-340/16, punto 34 e segg.):

«Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio nella sua decisione di rinvio, una valutazione caso per caso della questione se il datore di

lavoro che continui a corrispondere la retribuzione possa essere considerato una “parte più debole” per poter rientrare nella nozione di “persona lesa” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento in discorso, enunciato al considerando 11 di questo, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità.

Occorre poi ritenere che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, i datori di lavoro surrogati nei diritti al risarcimento dei loro lavoratori dipendenti possano, in quanto soggetti che hanno subito un danno e indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica, avvalersi delle norme speciali in materia di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento.

Pertanto, il datore di lavoro, surrogato nei diritti del proprio lavoratore dipendente per aver corrisposto a quest’ultimo la retribuzione durante un periodo di inabilità al lavoro, che, in questa sola qualità, proponga un’azione facendo valere il pregiudizio da tale lavoratore subito, può essere considerato più debole dell’assicuratore che ha citato in giudizio e, pertanto, beneficiario della possibilità di proporre l’azione in questione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha la propria sede.

Ne consegue che un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di «persona lesa», citare in giudizio l’assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, sempre che un’azione diretta sia possibile.

(...)

Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di “persona lesa” ai sensi di quest’ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile»

Poiché al contempo, tuttavia, le deroghe al principio della competenza del foro del convenuto hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate in maniera restrittiva, esse non possono essere estese a favore di persone per le quali tale protezione non sia giustificata (sentenze della Corte del 31 gennaio 2018, causa C-106/17, punto 41 e del 20 maggio 2021, causa C-913/19, punto 39). Anche se è vero che non occorre procedere periodicamente ad una valutazione e ad una ponderazione concrete caso per caso della debolezza strutturale e rispettivamente della vulnerabilità ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e segg. del regolamento Bruxelles I bis, uno squilibrio ai sensi di tali disposizioni deve tuttavia in ogni caso essere in generale assente quando un'azione non riguarda l'assicuratore, nei confronti del quale sia l'assicurato che la parte lesa devono essere considerati più deboli (sentenza della Corte del 9 dicembre 2021, causa C-708/20, punto 33).

- 2.5 Pertanto, da un lato, nell'ambito dell'articolo 10 e segg. del regolamento Bruxelles I bis, è dato rilevare un esame della vulnerabilità astratto e generalizzato, in forza del quale, in determinati gruppi di casi – e all'interno di tali gruppi indipendentemente dalla concreta debolezza e rispettivamente vulnerabilità rispetto all'assicuratore convenuto – occorre ritenere sussistente una vulnerabilità (segnatamente nell'ipotesi di una cessione ex lege nel caso di eredi o datori di lavoro) oppure negarla (segnatamente nel caso degli organismi di previdenza sociale o dei cessionari che svolgono un'attività professionale nel settore delle assicurazioni). Dall'altro, proprio un siffatto raggruppamento dei casi suggerisce tuttavia che tramite una valutazione standardizzata sia possibile tenere sufficientemente conto del requisito della vulnerabilità, come formulato al considerando 15, preservando al contempo il carattere eccezionale.

Nella sua sentenza del 15 ottobre 2021 (numero di ruolo 12 U 1528/11), l'OLG Koblenz (Tribunale superiore del Land, Coblenza), ha pertanto negato una competenza a conoscere delle azioni proposte da un Land federale di uno Stato membro in forza delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I – identiche nel contenuto a quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis –, adducendo come motivazione che un Land della Repubblica federale tedesca, rispetto ad un assicuratore della responsabilità civile, non sarebbe più debole o giuridicamente meno esperto di un assicuratore, e la sua posizione potrebbe essere paragonata a quella di un organismo di previdenza sociale.

La Corte di giustizia, nella decisione citata (del 20 luglio 2017, causa C-340/16) ha invece affermato una competenza a conoscere delle azioni proposte da un istituto ospedaliero di diritto pubblico, quale datore di lavoro, a seguito di cessione ex lege, al fine di ottenere il mantenimento della retribuzione del proprio dipendente; peraltro, l'ente di diritto pubblico

ricorrente in tale procedimento non era né un Land federale né uno Stato membro dell'Unione europea stessa, e proprio il criterio della personalità internazionale sembra essere sufficientemente accertabile in astratto per soddisfare il requisito della vulnerabilità in relazione alla competenza.

3. Ciò premesso, al centro della decisione sull'appello della ricorrente vi è la questione di stabilire se l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis possano essere interpretati, nonostante il loro carattere eccezionale, nel senso che anche uno Stato membro dell'Unione europea stesso, quale datore di lavoro, il quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente inabile (temporaneamente) al lavoro in conseguenza di un incidente stradale e sia surrogato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti della società stabilita in un altro Stato membro che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in tale incidente, possa, quale «parte lesa» ai sensi della summenzionata disposizione, citare in giudizio la società assicuratrice davanti all'autorità giurisdizionale del domicilio del funzionario inabile al lavoro, sempreché una siffatta azione diretta sia possibile. Pertanto, l'interpretazione di un regolamento è controversa tra le parti e riveste un'importanza essenziale per la decisione sull'appello.

Di conseguenza, l'interpretazione deve essere chiesta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE tramite una decisione pregiudiziale sulla questione di cui al punto 2 del dispositivo.

[OMISSIS]